

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 50/29/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con avviso n. R1ROBCC00095/2009 notificato il 25 marzo 2009, l'Agenzia delle Entrate accertava per l'anno 2004, nei confronti della EXPRIVIA SPA, un valore della produzione netta ai fini IRAP di € 1.958.293,00, in conseguenza, in massima parte, di una non corretta svalutazione delle partecipazioni azionarie detenute dalla contribuente, e per € 36.408,00 dalla mancata contabilizzazione fra i ricavi di una parte del contributo ricevuto in base alla Legge 488/92. Accertamento che traeva origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Bari, conclusa il 18 dicembre 07, nel corso della quale venivano rilevate le predette irregolarità per gli anni dal 2002 al 2006.

Contro tale avviso, la contribuente, dopo avere esperito senza esito positivo la procedura di accertamento con adesione, ricorreva alla Commissione tributaria di Milano, sostenendo che le svalutazioni delle proprie partecipazioni azionarie erano giustificate dalle perdite registrate dalle società controllate, che non erano state influenzate, neppure in parte, da violazione delle norme antielusive di cui all'art. 37 bis del DPR 600/73, e che la ripresa a tassazione di ricavi non contabilizzati era illegittima, perché assolutamente generica.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per contestare le argomentazioni avversarie e per chiedere la reiezione del ricorso.

Con sentenza 4 ottobre 2010 n. 423/03/10, la Commissione provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo sussistenti le ragioni economiche che avevano provocato la svalutazione delle partecipazioni azionarie, ed insussistente l'intento elusivo connesso all'acquisto di azioni di una società londinese, da parte di una controllata.

Contro tale sentenza proponeva appello l'Agenzia, con ricorso spedito per posta il 12 aprile 2011, criticando l'insufficiente motivazione adottata dai primi giudici, sostenendo che le minusvalenze registrate dalle società controllate erano superiori a quelle fiscalmente ammissibili, perchè influenzate da accantonamenti e svalutazioni indeducibili, riproponendo l'ipotesi di elusione ex art. 37 bis DPR 633/72, e lamentando infine il mancato esame del recupero a tassazione del contributo ricevuto a sensi della Legge 488/92. Chiedeva pertanto, in totale riforma della decisione impugnata, la conferma del proprio accertamento.

La contribuente si costituiva in giudizio con memoria 16 giugno 2011, riproponendo l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione, non esaminata in primo grado, contestando la fondatezza delle argomentazioni dell'Ufficio, eccependo la genericità della ripresa a tassazione di componenti positivi, e proponendo appello incidentale per il mancato riconoscimento delle spese processuali. Depositava successiva memoria illustrativa con documenti, fra i quali la sentenza 8 aprile 2010 della Provinciale di Milano, passata in giudicato, che, per l'anno 2003, aveva risolto le stesse questioni di fatto e di diritto. Eccepiva pertanto la formazione di un giudicato esterno, idoneo ad influenzare l'esito del presente procedimento.

### **Motivi della decisione**

La contribuente ha riproposto in questa sede l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione, basata sul semplice ed acritico richiamo del verbale della Guardia di Finanza, sul mancato esame delle ragioni esposte in sede di questionario, e sul fatto di avere adottato una motivazione duplice e con funzione di riserva. La Commissione non ritiene fondata l'eccezione, sotto nessuno dei profili sopra delineati. Il semplice richiamo al verbale, nel quale sono rappresentate le ragioni che hanno determinato le riprese fiscali, significa soltanto che l'Ufficio ha condiviso i rilievi in esso contenuti. La mancata specifica

contestazione delle difese svolte dalla contribuente prima della emissione dell'accertamento, non costituisce vizio di motivazione, ma indica soltanto che quelle difese non sono state prese in considerazione. La cosa, comunque, non ha impedito alla contribuente di svolgere in sede processuale tutte le più opportune contestazioni all'operato dell'Ufficio. Non è stata adottata, infine, una motivazione duplice e con funzione di riserva, perché il mancato riconoscimento delle svalutazioni si basa su due diverse ipotesi concorrenti.

Deve invece ritenersi fondata, almeno in parte, l'eccezione di giudicato esterno formatosi in base alla sentenza 8 aprile 2010 n. 149/36/10 della Provinciale di Milano, divenuta definitiva (doc. 15 allegato alla memoria 5 marzo 2012).

Occorre in proposito ricordare che la svalutazione delle partecipazioni azionarie è stata diluita nell'arco di cinque anni, deducendo da ogni esercizio quote costanti del 20% dell'intera svalutazione. E che la predetta sentenza ha dichiarato la legittimità e la correttezza della quota relativa all'anno 2003, con questo stabilendo implicitamente la legittimità e la correttezza dell'intera svalutazione.

Poiché nel presente procedimento è in discussione, per l'anno 2004, la legittimità di una identica quota della stessa svalutazione complessiva, non possibile formulare un giudizio diverso, da quello adottato da altri giudici, e divenuto definitivo. Sullo specifico punto, la sentenza di primo grado, che ha annullato la ripresa fiscale, deve essere confermata.

La citata sentenza definitiva non può invece avere alcuna influenza in relazione all'altra ripresa fiscale di cui si discute. E ciò perché in quel processo non era in discussione una ripresa fiscale, costituita dalla mancata contabilizzazione di un componente positivo del reddito.

La questione deve quindi essere decisa nel merito.

E la ripresa fiscale operata dall'Ufficio, a giudizio di questa Commissione, deve essere confermata.

La contribuente, infatti, non contesta di avere ricevuto dallo Stato un contributo in base alla citata Legge 488/92, essendosi limitata ad eccepire la genericità della ripresa. Né contesta che l'acquisto dei beni agevolati sia iniziato nel 2003, che tali beni siano stati portati in ammortamento per quote annuali, senza che, fra le voci attive, sia stata contabilizzata la proporzionale quota del contributo ricevuto.

Stabilirà l'Ufficio se la parziale conferma del suo accertamento sia o meno rilevante ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

E' fondato, infine, l'appello incidentale della parte relativo alla integrale compensazione delle spese processuali, non avendo i primi giudici motivato le ragioni necessarie per disattendere la disposizione di cui all'art. 15 del Dlgs 546/92. L'esito del processo induce tuttavia a compensare una metà delle spese di entrambi i gradi, ponendo a carico dell'Ufficio, maggiormente soccombente, l'altra metà, il cui importo viene liquidato in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma l'accertamento dell'Ufficio, limitatamente alla ripresa fiscale di € 36.408,00.

Compensa fra le parti una metà delle spese, ponendo a carico dell'Ufficio l'altra metà che liquida per il primo grado in complessivi € 600,00, e per il secondo grado in € 160,82 di spese, € 350,00 di diritti ed € 750,00 di onorari, oltre accessori di legge.